mensile del sindacato sociale scuola aderente alla F.I.S.

ROMA - Anno III (Nuova serie) Numero 10 — Dicembre 1987 Sped. in abbonamento postale gr. III - 70%

### MANAGE 3GUO a ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Law Of O aderisci

# Le nuove norme sulla mobilità del personale scolastico anno di età (a tal proposito viene punrà previsaper l'a.s. 19 per l'a.s. 19 nistr

Una volta, si sa, esistevano i Re e l'impegno più solenne che si poteva chiedere loro era la loro parola; infatti, per avere la massima certezza bastava dire « parola di

Venne poi la Repubblica e si pensò che cambiata la forma istituzionale le cose nella sostanza non dovessero cambiare. Evidentemente non è così.

Intendiamo riferirci purtroppo all'annosa questione della libertà sindacale per la Federazione Italiana Scuola

Quando nel settembre del 1984 improvvisamente — senza che fosse intervenuta alcuna norma di legge — l'allora Ministro Falcucci compì un vero atto di pirateria politica (e le successive sentenze lo hanno abbondantemente dimostrato) togliendo alla F.I.S. le aspettative sindacali, furono in molti (parlamentari di diversi partiti, Ministri e segretari di partiti politici, gornali) ad attivarsi e a credere quanto ormai nelle lettere di gentile risposta il Ministro Falcucci faceva sapere: « non appena gli organi di giustizia amministrativa investiti dal problema da parte della F.I.S. si saranno pronunciati su tale delicata materia, sarà cura di questa amministrazione uninformarsi alle pronunce». Più chiaro e preciso di così il Ministro non poteva essere; siamo di fronte ad una parola scritta riportata pedissequamente su tutte le lettere delle quali si diceva, nelle quali rassicurava tutti; si di aspettare, di avere fiducia nella giustizia (cosa che si à dimostrata ben riposta) il resto

Evidentemente si trattava di frasi di circostanza date in malafede - come i successivi atti dimostrano - Tant'è che il Ministro Falcucci prima di andarsene in data 23 luglio 1987 scriveva al collega della Funzione Pubblica (dicastero competente) ma non nel senso auspicato dopo la sentenza passata in giudicato e pubblicata in data 5 luglio.

Dovevano arrivare successivamente il Ministro Galloni e i nuovi funzionari perché qualcosa si muovesse nella direzione giusta. Infatti dopo sibilline laconiche missive scambiate fra i due Ministeri - a mez-

zo motociclista — fra la fine di settembre e i primi di ottobre si è arrivati alla lettera del 13 ottobre del Ministro Galloni con la quale si diceva al Dipartimento della Funzione Pubblica (leggasi SANTUZ) che sostanzialmente la F.I.S. aveva diritto alle aspettative sindacali in quanto anche i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale della P.I. ne avevano evidenziato la rappresentatività. Ciò detto, vediamone i fatti.

In data 2 novembre il Ministro per la Funzione Pubblica On. Santuz emette un primo atto istruttorio; lettera informativa con la quale esclude (forse su pressioni politiche di natura camorristica?) la F.I.S.. Alla pronta replica di puntualizazzione dei propri diritti da parte della F.I.S. il caparbio Ministro Santuz risponde con l'emazione del decreto (valido per un triennio) sulle aspettative sindacali escludendo da tale ripartizione la stessa F.J.S..

A questo punto non rimane altro da fare alla F.I.S. che ricorrere da una parte alla magistratura ordinaria perché acclari eventuali responsabilità; dall'altra rivolgersi e i fatti dimostreranno se tale fiducia fu ben riposta — al Ministro della Pubblica Istruzione On. Galloni perché ponga fina a tale assur-

Non staremo qui a ricordare le conseguenze tragiche che l'esasperazione, il malcontento e l'ingiustizia sociale prodotte dalla classe politica in anni non lontani hanno portato parte di una generazione di giovani a bruciare la propria e altrui esistenza. Ci limitiamo soltanto a denunciare le presunte ragioni politiche di certe decisioni; con siffatta logica si vuole - come tutti sanno - da parte di pochi accumunare e confondere il clientelismo, la mafia, con la politica: ci dispiace Sig. Ministro ma noi siamo di diverso avviso.

Non ci rimane — al momento che augurarci che Ella che appartiene al partito politico che si richiama a certi valori che afferma di voler praticare non si lasci sfuggire l'occasione di questo Natale perché questa festività rappresenti una crescita per tutti.

Agostino Scaramuzzino

Istruzione - Decreto Ministeriale n. 319 del 29 ottobre 1987

Il Ministro della Pubblica Istruzione Vista la legge 29 marzo, 1983, n. 93, re-cante norme sul pubblico impiego e, in particolare, l'art. 14, ultimo comma, del-la medesima legge che disciplina gli accordi decentrati a livello ministeriale; vi-sto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, che ha recepito l'accordo del 9 febbraio 1987 rela-tivo al personale del comparto scuola, visto il decreto ministeriale in data 11 set-tembre 1987, con il quale è stata costitui-ta la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata ministeriale; visti gli accordi relativi alla mobilità del personale, rispettivamente, direttivo, do-cente, educativo, nonché amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, sottoscritti il 22 ottobre 1987 dai rappre-sentanti delle organizzazioni firmatarie dell'accordo recepito nel già citato D.P.R. n. 209 e dalla delegazione di parte pub-blica di cui al decreto ministeriale 11 settembre 1987, anch'esso sopra citato.

#### Decreta:

Art. 1. Personale direttivo. 1. I trasferimenti, i passaggi, le assegnazioni
provvisorie del personale direttivo di ruolo delle scuole elementari, delle scuole
ed istituti di istruzione secondaria di I
e II grado ed artistica sono disposti annualmente e sono regolati dalle disposizioni del peresente decreto.

Le disposizioni contenute nell'O. M. 2 marzo 1984 quale risulta modificata ed integrata dalle OO.MM. 27 ottobre 1984, 26 ottobre 1985 e 28 ottobre 1986 che non siano espressamente modificate dalle norme che seguono, sono confermate e si consderano parte integrante del presente decreto.

decreto.

Entro il 30 settembre di ciascun anno Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro della Pubblica Istruzione e le Organizzazioni sindacali verificatno la validità delle disposizioni relative alla materia oggetto del presente decreto.

Eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte entro il 30 ottobre di ciascun anno con la procedura prevista per la negoziazione decentrata nazionale.

la negoziazione decentrata nazionale.

2. Ai sensi dell'art. 11, 6° comma lettera c) del D.P.R. 209-87, il personale direttivo trasferito in altro comune, in quanto soprannumerario per soppressione di posto, conserva, per il triennio, a domanda, il diritto a rientrare, in caso di disponibilità di posto, nel comune di precedente titolarità; a tale fine detto personale partecipa ai trasferimenti, nell'arco del triennio, nella fase dei movimenti all'interno del comune. Nono interrompe, quindi, la continuità del servizio, il trasferimento in altro comune di detto personale, in quanto soprannumerario, qualora richieda in ciascun anno del triennio successivo anche il trasferimento nel comune di precedente titolarità.

Scaduto il triennio in questione senza che il rientro di cui sopra sia stato pos-sibile, i punteggi relativi alla predetta

sibile, i punteggi relativi alla predetta continuità di servizio saranno riferiti all'istituto ove il direttivo è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Per la presente categoria di direttivi sarà prevista a decorrere dal movimento per l'a. s. 1988-89 anche una precedenza delle assegnazioni provvisorie allo scopo di raggiungere la finalità del rientro nel comme di precedenza delle di precedenza di precedenza delle di precedenza delle precedenza delle precedenza delle precedenza di precedenza delle delle precedenza delle di precedenza di precedenza delle di precedenza delle di precedenza di p

comune di precedente titolarità.

3. Verrà adeguata la formulazione dell'art. 29 — comma 130 — dell'O. M. 2 marzo 1984 sui trasferimenti annuali a quella attualmente prevista nel testo dell'O. M. 29 ottobre 1986, n. 300 art. 117 comma 5º

In particolare viene opportunamente garantito il trasferimento annuale già effettuato.

4. E' prevista l'integrazione dell'art. 25 dell'O. M. permanente, che disciplina la precedenza nelle assegnazioni provvisoprecedenza nelle assegnazioni provviso-rie nel senso di consentire alla preside o direttrice didattica — lavoratrice madre — di fruire della precedenza anche nel caso di nascita di figlio nel periodo 2 luglio 31 agosto.

5. Vengono apportate le necessarie pre-cisazioni alla nota cinque di cui agli al-legati E - F (tabella di valutazione titoli del trasferimenti) nel senso di chiarire i criteri di attribuzione del punteggio per i figli minori di sei anni o per quelli che non abbiano superato i diciottesimo

anno di età (a tal proposito viene puntualizzato il periodo compreso tra il lo gennaio ed il 31 dicembre).

6. Non va computato, ai fini del calcolo dell'aliquota per i passaggi il numero dei posti corrispondenti ai direttivi vincitori di concorso che hanno conseguito il promini in sede provvisoria.

ro dei posti corrispondenti al direttivi vincitori di concorso che hanno conseguito la nomina in sede provvisoria.

7. Nel quadro delle precedenze da individuare (art. 11, 6° comma, lett. c) sosopracitato), va collocata la categoria dei direttori coniugati conviventi del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di P. S.

Tale categoria qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, 5° comma, della legge 10 marzo 1987 n. 100 e dell'art. 10 2° comma del D.L. 4 agosto 1987 n. 325 convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987 n. 402 ha titolo a precedenza. Detta precedenza ha luogo prima dei trasferimenti a domanda in altro comune. Apposita precedenza sarà prevista per detto personale anche in sede di assegnazioni provvisorie.

8. Gli adeguamenti richiesti dai precedenti commi saranno oggetto, in bace al comma 3° del più volte citato art. 11.

8. Gli adeguamenti richiesti dai precedenti commi saranno oggetto, in base al comma 3º del più volte citato art. 11, di apposite modifiche ed integrazioni all'O.M. permanentemente 2 marzo 1984 e successive modifiche e integrazioni.

9. L'Amministrazione potrà soltanto apportare rettifiche e adeguamenti di mero contenuto tecnico all'O.M. predetta che si rendessero necessarie ed opportune.

Art. 2. - Personale docente. — 1. I trasferimenti, i passaggi di cattedra e di
ruolo e le assegnazioni provvisorie del
personale docente sono disponibili annualmente e sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Le disposizioni contenute nell'O.M. permanente n. 300 del 29 ottobre 1986, che
non siano espressamente modificate dalle
norme che seguono, sono confermate e si
considerano parte integrante del presente decreto.

sente decreto.

sente decreto.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro della P.I. e le Organizzazioni sindacali verificano la validità delle disposizioni relative alla materia oggetto del presente decreto.

Eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte entro il 30 ottobre di ciascun anno con la procedura prevista per la negozziazione decentrata nazionale.

2. Ai sensi dell'art. 11 primo comma del D.P.R. n. 209-87 i passaggi di ruolo previsti dall'art. 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 e dall'art. 57 della legge 11 luglio 1980 n. 312 a partire dal movimento per l'anno scolastico 1988-89 saranno disposti annualmente dopo i trasferimenti sposti annualmente dopo i trasferimenti e i passaggi di cattedra per una percentuale non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento. Al fine di concordare detta percentuale sulla base delle esigenze connesse alle situazioni di organico di volta in volta accertate con riferimento ai vari tipi di scuola, tenuto conto anche delle necessità di assorbimento del soprannumero — come richiesto dalla norma citata — il Ministero della P.I. fornirà alla parte sindacale i dati in suo possesso relativi, per ogni provincia, al personale di ruolo, agli organici di diritto e al movimento dei trasferimenti e passaggi.

ganici di diritto e al movimento dei tra-sferimenti e passaggi.

Per l'anno scolastico 1988-89 le per-centuali per i passaggi di ruolo sono le seguenti: scuole materne 40 per cento; scuole elementari 40 per cento; scuole di istruzione secondaria di I grado 40 per cento; scuole ed istituti di istruzione se-condaria di II grado ed artistica 40 per

E' attribuito, al fine del passaggio di ruolo, un punteggio aggiunto a tavore del personale docente di ruolo della scuo-la media comandato negli istituti e scuola media comandato negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i licel artistici e gli istituti di
arte, per l'attuazione di sperimentazione,
attraverso l'integrazione della tabella per
i trasferimenti a domanda (all. A-bis) allegata alla O.M. permanente n. 300-86 e
al presente protocollo.

3. Ai sensi del titato art. 11 sesto com-

3. Ai sensi del titato art. 11 sesto comma lettera c) il personale trasferito, in quanto soprannumerarlo per soppressione di posto, conserva, per un triennio, a domanda il diritto a rientrare, in caso di disponibilità di posto nella scuola di precedente titolarità. Non interrompe, quindi, la continuità del docente in soprannumero nella scuola di servizio, l'utilizzazione in altra scuola del titolarità, ne il trasferimento del docente, in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del triennio successivo anche il trasferimento nella scuola, plesso o istituto di precedente titolarità.

Scaduto il triennio in questione senza

Scaduto il triennio in questione senza che il predetto rientro sia stato possibi-le, i punteggi relativi alla continuità di-dattica saranno riferiti alla scuola ove il docente è stato trasferito in quanto so-

Per la presente categoria di docenti sa-rà prevista a decorrere dal movimento per l'a.s. 1988-89 una precedenza assoluta nei trasferimenti e nelle assegnazioni provvisorie allo scopo di raggiungere la finalità del rientro nella scuola. La predetta categoria di docenti parte-cina ai trasferimenti, nell'arco del trien-

cipa ai trasferimenti, nell'arco del trien-nio, nella fase dei movimenti all'inter-no del Comune di precedente titolarità ai fini del rientro nel comune stesso.

ai fini del rientro nel comune stesso.

4. Nel quadro delle precedenze da individuare (art. 11, 6° comma lett. c)) va collocata la categoria dei docenti coniugi conviventi del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di P.S.

Tale categoria qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, 50 comma della legge 10 marzo 1987, n. 100 e dell'art. 10 2º comma del D.L. 4 agosto 1987, n. 325 convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 402 ha titolo, dovendo essere impiegata, se possibile, nel

vendo essere implegata, se possibile, nel ruolo normale, alla precedenza — fatte salve le precedenze già fissate nell'O.M. n. 300-1986 — nell'ambito delle fasi dei trasferimenti intercomunali e dei trasferimenti interprovinciali.

5. I passaggi di cattedra, previsti dall'art. 75 del D.P.R. n. 417-74 saranno effetuati, in base al settimo comma dell'art. 11 del D.P.R. n. 20987, a partire dal movimento per l'ass. 1988-89, nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili. disponibili.

6. Per l'accesso agli istituti della provincia di Bolzano la normativa secondaria (contenuta nell'art. 6 dell'O.M. n. 300-86) sarà rivista alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 65.1987.

tenza del Consiglio di Stato n. 65.1987.

Pertanto il richiesto requisito del possesso della lingua materna corrispondente al gruppo linguistico di appartenenza dovrà essere dimostrato esclusivamente attraverso atto notorio o dichiarazione sostitutiva e non più attraverso la dichiarazione resa all'atto del censimento che la succitata decisione del Consiglio di Stato giudica come una violazione del l'art. 19 dello Stato speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige.

7. I trasferimenti nell'ambito dei ruoli dell'istruzione elementare della provincia di Bolzano si effetueranno secondo le modalità previste dall'O.M. n. 300 per la generalità dei docenti della scuola elementare.

la elementare.

Sono infatti salvi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 89-1983, per i trasferimenti dai ruoli C e D rispettivamente ai ruolo A e B il limite massimo del 30 per cento del numero complessivo dei docenti di ruolo di seconda lingua in ciascuno dei ruoli, nonche il requisito della permanenza di almeno quattro anni nel ruolo di appar-

Per il trasferimento dai ruoli A e B rispettivamente ai ruoli C e D è richiesto l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al titolo I del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, richiamato dai IV comma dell'art. 6 del D.P.R. 89-83.

8. Viene prorogata di un anno la disposizione contenuta nell'art. 96 dell'O.M. permanente n. 300 relativa all'Indisponibilità delle cattedre c.d. « maxisperimentali » occupate da docenti di ruolo di scuole media ivi comandati e da docenti sprovvisti di abilitazione.

Tale disposizione decadrà definitivamente dopo il movimento dei trasferimenti e dei passaggi dell'a.s. 1988-89.

9. Le tabelle di viciniorità di cui al D.M. 3 febbraio 1983 elaborate dai Provveditori agli studi, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 24 legge 9 agosto 1978 n. 463, saranno ridefinite, sentito di cui della di provincia di provincia di provincia di provincia della di provincia della di provincia della di provincia di provincia della di provincia della di provincia della di provincia di provincia della di provincia della di provincia di provincia di provincia di provincia di provincia della di provincia di provincia di provincia

agosto 1978 n. 463, saranno ridefinite, se-condo i tempi dati, sulla base delle distanze reali tra i comuni nella provincia

Per tale ridefinizione si dovrà tener conto oltre che della distanza chilometri-ca anche delle situazioni dei collegamenti

tra i diversi comuni. In tal senso sarà modificato Il citato D.M. 3 febbraio 1983 e sarà eliminato dall'O.M. n. 300-86 il vincolo previsto per docenti delle scuole materne ed mentari, relativo al trasferimento d'uf-ficio nel distretto di titolarità. 10. Sarà prevista la possibilità di pre-

sentare domanda contemporaneamente di trasferimento, passaggio di cattedra e/o passaggio di ruolo.

passaggio di ruolo.

11. Saranno ritoccati i termini per la presentazione delle domande di movimento, al fine di avvicinarli, per quanto possibile, alla scadenza del termine delle preiscrizioni.

12. Gli adeguamenti richiesti dai pre-cedenti commi del presente articolo sa-ranno oggetto, in base al comma 3o del più volte citato art, 11, di apposite modi-fiche ed integrazioni all'O.M. permanen-te n. 300 del 29 ottobre 1986. L'Amministrazione potrà apportare sol-

tanto rettifiche e adeguamenti di mero

(continua in quarta pagina)

### F.1.S.

# FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA

Roma, Via Lucullo 4

## COLLEGHI,

il caos che regna nel Paese impone alla Scuola di far sentire la propria voce, per non soccombere.

Nonostante le scadenze fissate dalla legge, il Governo non ha accolto la richiesta di apertura della trattativa sul nuovo contratto per il triennio 1988-90 avanzata dalla F.I.S. fin dal maggio 1987, dimostrando di voler continuare la prassi dei rovinosi ritardi.

E non è stata eliminata, nonostante la pronunzia del massimo organo di

anni nei confronti della F.I.S.

Come prima iniziativa, per avviare il riscatto della Scuola, la F.I.S. proclama, a partire dal 16 Dicembre '87

# LO SCIOPERO

del personale docente per tutte le attività connesse con l'insegnamento - 210 ore - (collegio docenti - consigli di classe - scrutini - colloqui con le famiglie etc.) e l'astensione dal lavoro straordinario per il personale direttivo e non docente.

# COLLEGHI,

in attesa che si formi un fronte unico della Scuola, aderite compatti a questa prima forma di protesta.

### Le nuove norme

(dalla prima pagina)

ntenuto tecnico all'O.M. predetta che si ndessero necessari ed opportuni. 13. A partire dal movimento per l'an-o scolastico 1989-90 saranno ricercati ul. scolastico 1989-90 saranno ricercati ul-riori criteri di omogeneità nella nor-ativa secondaria sui trasferimenti del ersonale docente tra i diversi ordini e adi di scuola, in particolare sui se-tenti punti: a) modifica parziale dell'ordine delle perazioni previste dall'art. 76 dell'O.M. 300-1986 concernenti i trasferimenti dei centi di scuola media titolari su soste-

b) possibilità di gestire le disponibi-à dei posti di sostegno risultanti vacan-per trasferimento dei titolari alle clas-di concorso e possibilità di gestire il issaggio da una tipologia all'altra, nel-imbito del sostegno dei titolari in pos-isso di più specializzazioni; 3) criteri di individuazione dei docen-soprannumerari dei vari ordini e gra-

soprannumerari dei vari ordini e gra-

di scuole.

I criteri di omogeneizzazione suindicasaranno concordati con le OO.SS. entro
mese di marzo 1988 in sede di nego-

mese di marzo 1988 in sede di negoaccione decentrata nazionale.

14. La tabella di valutazione dei titoli
fini dei trasferimenti a domanda del
resonale docente della scuola secondaria
periore ed artistica (allegato A/bis)
M. n. 300-86 viene così integrata:
V. - Punteggio aggiuntivo ai fini del
issaggio del passaggio di ruolo dei doniti di scuola secondaria di I grado al
iolo ei docenti della scuola secondaria
lartistica:
a) per ogni anno di servizio prestato

a) per ogni anno di servizio prestato po la nomina dai docenti di ruolo nel-scuola media, in qualità di coman-ti presso istituti o scuole di istru-

scuola media, in qualità di comansti presso istituti o scuole di istruone secondaria superiore, compresi i liii artistici e gli istituti d'arte, ove si
tuino iniziative di sperimentazione
obale, in aggiunta al punteggio di cui
capo I della lettera A: punti 3;
b) per ogni anno di servizio di ruolo
conosciuto o valutato ai fini della carera prestato in qualità di comandato
resso istituti o scuole di istruzione seindaria superiore compresi i licei artiici e gli isti istituti d'arte, ove si atino iniziative di sperimentazione gloile, in aggiunta al punteggio di cui ai
unto B capo I: punti I;
c) per il servizio di ruolo prestato sensoluzione di continuità negli ultimi
e anni scolastici nella scuola di attuale
olarità, in qualità di comandato presso
ittitti o scuole di istruzione servizione.

lolarità, in qualità di comandato presso tituti o scuole di istruzione secondaria piperiore compresi i licel artistici e gli tituti d'arte ove si attuino iniziative di perimentazione globale, in aggiunta al unteggio di cui al punto C capo I: pun

d) per ogni anno di servizio di ruolo restato oltre il triennio senza soluzione continuità nella scuola di attuale titorità, in qualità di comandato presso tituti o scuole di istruzione secondaria periore compresi i licei artistici e gli tituti d'arte ove si attuino iniziative di perimentazione globale in aggiunta al erimentazione globale, in aggiunta al integgio di cui al punto C II capoverso po I: punti I. Art. 3 - Personale educativo. — 1. I

asferimenti, i passaggi di ruolo e le as-gnazioni provvisorie del personale edu-tivo sono disposti annualmente e sono golati dalle disposizioni del presente

creto. Le disposizioni contenute nell'O.M. peranente 19 novembre 1986 che non siano spressamente modificate dalle norme ne seguono, sono confermate e si conderano parte integrante del presente ecreto.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il linistro della P.I. e le Organizzazioni ndacali verificano la validità delle diosizioni relative alla materia oggetto el presente decreto.

Eventuali modificazioni ed integrazioni ono disposte entro il 30 ottobre di ciavin anno con la procedura pravitta per

no disposte entro il 30 ottobre di ciaun anno con la procedura prevista per
i negoziazione decentrata nazionale.

2. Ai sensi dell'art. 11 primo comma
el D.P.R. n. 209-87 i passaggi di ruolo
revisti dall'art. 77 del D.P.R. 31 maggio
174 n. 417 e dall'art. 57 della legge 11
iglio 1980 n. 312 a partire dal movimenper l'anno scolastico 1988-89 saranno
sposti annualmente depo i trasferimen isposti annualmente dopo i trasferimen-per una percentuale non inferiore al 30 per una percentuale non inferiore al 30 er cento e non superiore al 50 per cento. I fine di concordare detta percentuale illa base delle esigenze connesse alle tuazioni di organico di volta in volta ccertate, tenuto conto anche delle neessità di assorbimento del soprannume-o come richiesto dalal norma citata il Ministero della P.I. fornirà alla paresindacale i dati in suo possesso relavi, per ogni provincia, al personale di 1010, agli organici di diritto e al momento dei trasferimenti e passaggi.

1.1 Per l'anno scolastico 1988-89 la ercentuale per i passaggi di ruolo è la

ercentuale per i passaggi di ruolo è la eguente: 40 per cento. 3. Al sensi del citato art. 11 sesto com-

na lettera c) il personale trasferito in uanto soprannumerario per soppressio-e di posto ovvero utilizzato a norma ell'art. 73 della legge 270-1982 conserva, ell art. 13 della legge 210-1992 conserva, er un triennio, a domanda il diritto a ientrare, in caso di disponibilità di poto, nell'istituto di precedente titolarità. on interrompe, quindi, la continuità del ervizio l'utilizzazione in altro istituto o elle Amministrazioni scolastiche perieriche dell'educatore in soprannumero è il trasferimento dello stesso, in quanto prannumerario, qualora. L'interesso ri oprannumerario, qualora l'interessato ri-hieda in ciascun anno del triennio suc-essivo anche il trasferimento nell'istitu-o di precedente titolarità.

Scaduto il triennio in questione senza he il predetto rientro sia stato possibi-e, i punteggi relativi alla predetta con-inuità educativa saranno riferiti all'isti-

inuttà educativa saranno riferiti all'istiuto ove l'interessato è stato trasferito in
uanto soprannumerario.

Per la presente categoria di istitutori
arà prevista a decorrere dal movimento
er l'anno scolastico 1988-89 una precelenza assoluta nei trasferimenti e nelle
ssegnazioni provvisorie allo scopo di
agggiungere la finalità del rientro nelstituto

La predetta categoria di istitutori par-ecipa ai trasferimenti, nell'arco del riennio, nella fase dei movimenti all'inerno del comune di precedente titola-

rità ai fini del rientro nel comune stesso.

rità ai fini del rientro nel comune stesso.

4. Nel quadro delle precedenze da individuare (art. 11, sesto comma lett. c) va collocata la categoria degli istitutori coniugi conviventi del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di P.S.

Tale categoria, qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, quinto comma della legge 10 marzo 1987 n. 100 e dell'art. 10 secondo comma del D.L. 4 agosto 1987 n. 325 convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 402 ha titolo dovendo essere impiegata, se possibile, nel ruolo normale, alla precedenza nell'ambito delle fasi dei trasferimenti intercomunali e dei trasferimenti intercomunali e dei trasferimenti intercomunali e dei trasferimenti intercomunali procedenze già fissate nell'O.M. 19 novembre 1986.

5. Sarà prevista la possibilità di presentare domanda contemporaneamente di trasferimente di trasferimente.

tare domanda contemporaneamente di trasferimento e di passaggio di ruolo. 6. Gli adeguamenti richiesti dai pre-

6. Gli adeguamenti richiesti dai pre-cedenti commi del presente articolo sa-ranno oggetto, in base al comma terzo del più volte citato art. 11, di apposite modifiche ed integrazioni alla O.M. per-manente del 19 novembre 1986. 7. L'Amministrazione potrà apportare soltanto rettifiche e adeguamenti di mero contenuto tecnico all'O.M. predetta che si rendessero necessari ed oppurtini.

contenuto tecnico all'O.M. predetta che si rendessero necessari ed oppurtini.

8. Il Ministro della P.I. si impegna a definire, entro il mese di marzo 1988, con le OO.SS. in sede di contrattazione decentrata nazionale eventuali ulteriori criteri di omogeneità fra la normativa dei trasferimenti e dei passaggi del personale educativo e quella dei docenti.

9. Il trasferimenti e le assegnazioni

9. I trasferimenti e le assegnazioni provvisorie del personale direttivo di ruolo delle istituzioni educative sono di-sposti annualmente e sono regolati dalle

disposizioni del presente decreto. Le disposizioni contenute nell'O.M. 19 novembre 1986 che non siano espressa. mente modificate dalle norme che seguono sono confermate e si considerano parte integrante del presente decreto.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro della Pubblica Istruzione e le OO. SS. verificano la validità delle di-sposizioni relative alla materia oggetto del presente decreto.

Eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte entro il 30 ottobre di ciascun anno con la procedura prevista per la negoziazione decentrata nazionale.

10. Nel quadro delle precedenze da in-dividuare (art. 11, sesto comma, lettera c) sopracitato) va collocata la categoria dei direttivi coniugi conviventi del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità P.S.

Tale categoria qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, quinto comma della legge 10 marzo 1987 n. 100 e dell'art. 10, secondo comma del D.L. agosto 1987 n. 325 convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1987 n. 402, ha titolo a precedenza. Detta precedenza ha luogo prima dei trasferimenti a domanda in altro comune. Apposita precedenza sarà prevista per detto perso-nale anche in sede di assegnazioni prov-

11. Gli adeguamenti richiesti dai precedenti commi del presente articolo saranno oggetto in base al comma terzo del più volte citato art. 11, di apposite modi-che ed integrazioni all'O.M. permanente 19 novembre 1986.
12. L'Amministrazione potrà soltanto

apportare rettifiche e adeguamenta mero contenuto tecnico all'O.M. predetta che si rendessero necessarie ed opportu-

Art. 4 - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario. - 1. I trasferimenti, le assegnazioni provvisorie del personale A.T.A. di ruolo delle scuole elementari, delle scuole ed istituti di istruzione se-condaria di primo e secondo grado, artistica e delle istituzioni educative sono disposti annualmente e sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Le disposizioni contenute nell'O.M. 14 febbraio 1984 che non siano espressamente modificate dalle norme che seguono, sono confermate e si considerano parte integrante del presente decreto.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro della Pubblica Istruzione e le Organizzazioni sindacali verificano la validità delle disposizioni relative alla materia oggetto del presente decreto.

Eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte entro il 30 ottobre di ciascun anno con la procedura prevista per la negoziazione decentrata nazionale.

2. Il personale A.T.A. trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per sop-pressione di posto conserva per un triennio a domanda, ai sensi dell'art. 11 lett. c) del D.P.R. 209-1987, il diritto a rientrare, in caso di disponibilità di posto a rientrare, in caso di disponibilità di po-sto, nella scuola di precedente titolarità.

L'utilizazzione in altra scuola del per-sonale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento di tale personale in quanto in soprannumero non interrompono la contiuità del servizio, qualora il persoale interessato richieda in ciascun anno del triennio successivo il trasferimenti nella scuola di precedente

Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stata possibile nel triennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio sarà riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Per la presente categoria di personale sara prevista, a decorrere dall'anno sco-lastico 1988-89 la partecipazione a do-manda alla fase dei trasferimenti nell' ambito del comune di precdente titola-rità. Per la stessa categoria di personale sarà prevista una precedenza assoluta nelle assegnazioni provvisorie relativa-

mente alle scuole del comune nel quale il posto è stato soppresso

Si applicano ai trasferimenti del personale A.T.A. i crietri di precedenza assoluta nei confronti delle seguenti categorie: 1) personale non vedente; 2) personale non autonomo o con protesi agli arti inferiori; 3) personale bisognoso per gravi motivi di salute d aiprticolari cure a carattere continuativo.

Saranno precisati nella relativa O.M. per le categorie di cui sopra i documenti che gli interessati dovranno presentare ai fini della precedenza.

Nel quadro delle precedenze da indi-viduare al sensi dell'art. 11, 6º comma lettera c) del D.P.R. n. 209-87 sopracitato va collocata la categoria del persona-le A.T.A. coniuge convivente di personale militare o di personale cui viene cor-risposta l'indennità di P.S. (legge 10 marzo 1987 n. 100, D.L. 4 agosto 1987 n. 325 convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. che ha titolo alla precedenza nell'ambito dei traserimenti intercomunali, fatte salve e altre precedenze.

3. Le tabelle di viciniorità elaborate dai Provveditori agli studi, sentito il parere delle commissioni di cui all'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, devono essere nuovamente definite ai sensi della lettera e) del comma 60 citato, sulla base delle distanze reali fra i comuni delprovincia, tenendo conto, oltre che delle distanze chilometriche, anche delle situazioni dei collegamenti esistenti tra i

Si provvederà, in sede di emanazione di ordinanza ministeriale a eliminare i vincoli relativi ai trasferimenti d'ufficio nel distretto di titolarità, garantendo comunque nella fase dei movimenti intercomunali la precedenza dei trasferimenti d'ufficio rispetto a quelli a domanda.

4. Tra le categorie aventi titoli alla precedenza, ai fini delle assegnazioni provvisorie, va inserito il personale A.T.A. coniuge convivente del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di P.S. ferme restando le altre

5. Ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. 209-87, dopo l'effettuazione dei trasferimenti provinciali, saranno disposti, a domanda, i passaggi ad altri profili della stessa qualifica, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili ai fini dei trasferimenti interprovinciali, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione provinciale e sempre che gli interessati siano in possesso dei requisiti pre-

I posti non utilizzabili per i passaggi ad altri profili devono essere riutilizzati per trasferimenti interprovinciali.

6. Nella determinazione del numero dei posti da destinare ai concorsi (50 per cento) e ai trasferimenti interprovincia-Il (50 per cento) l'eventuale unità dispari deve essere attribuita ad anni alterni alle due operazioni. Per l'anno scolastico 1988-89 l'unità dispari sarà attribuita ai trasferimenti.

7. Per quanto riguarda i trasferimenti per incompatibilità si provvederà a mo-dificare l'art. 4 dell'O.M. 14 febbraio 1984 nel senso che sarà prevista la possibilità del trasferimento a richiesta del personale alla sede dalla quale era stata disposto il trasferimento per incompatibilità. Il competente Provveditore valuterà la relativa domanda tenuto conto del parere espresso dal Consiglio di amministrazione provinciale, accertando l'avvenuto supeamento della situazione di incompatibi-

8. Per quanto riguarda l'espressione delle preferenze, prevalendo comunque il codice meccanografico, gli Interessati avranno la possibilità di far rilevare per le necessarie correzioni, ai competenti Provveditori, all'atto della presentazione del reclamo previsto dall'art. 12 della citataO.M., eventuali discordanze nella indicazione delle preferenze stesse. In tal senso sarà provveduto alla modifica dell'art. 12 della O.M. sopracitata.

9. In occasione della definizione delle ordinanze ministeriali relative alla determinazione degli organici e ai concorsi, sarà affrontata la problematica concernente i collaboratori tecnici vincitori dei concorsi i quali, al momento della nomina, non trovano disponibili i posti per i quali hanno condorso.

Le soluzioni individuate dovranno te-

nere conto delle operazioni di movimento. 10. Al fine di assicurare la necessaria omogeneità tra le ordinanze permanenti concernenti il personale A.T.A. saranno riviste le tabelle di corrispondenza riguardanti i titoli e i laboratori dei collaboratori tecnici con effetto dall'anno

scolastico 1989-90. 11. Si procederà ad una verifica dei termini per la definizione dei tempi e delle modalità intesi a dare integrale attuazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 6°, lettera d) del citato D.P.R. n. 209-87, allo scopo di estendere al personale A.T.A., in quanto compatibili, i cri-

teri adottati in materia di trasferimenti del personale docente.

12. Si provvederà, infine, al riesame nelle sedi opportune della materia ri-guardante le riamissioni in servizio il mutamento di mansioni per inidoneità fisi-ca del personale A.T.A. (art. 23 D.P.R. 209 citato) nonché l'attuale sistema di titolarità del personale in ambito distrettuale (ausiliari e collaboratori ammini-

La definizione di quanto previsto al commi 9, 10, 11 e 12 sarà concordata con le Organizzazioni sindacali entro il mese

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, G. Occhini, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Dir. - Red. - Amministrazione: 60185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 Gratuito ai soci Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip <82 > s.r.l. Via Pacetti 7 Tel. 30.12.840 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

di marzo 1988 in sede di negoziazione de-

Gli adeguamenti richiesti dai precedenti commi del presente articolo saranno oggetto, in base al comma 3º dell'art. 11 del D.P.R. n. 209-87 di apposite modifiche e integrazioni all'ordinanza ministeriale permanente 14 febbraio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione potrà apportare soltanto rettifiche ed adeguamenti di mero contenuto tecnico all'O.M. predetta che si

dovessero rendere necessari ed opportu-

Art. 5 - Disposizioni finali. — Alle di-sposizioni di cui ai precedenti articoli è data esecuzione mediante modifica ed integrazione alle vigenti ordinanze ministe-riali che disciplinano, distintamente, la mobilità del personale direttivo, docente, educativo, nonché amministrativo, tecnico ed ausiliario a partire dalle operazioni relative all'anno scolastico 1988-89.

### Pagamento delle ore eccedenti ai docenti di educazione fisica

Mnistero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva - Circolare n. 320 (Prot. n. 2301R) del 29 ottobre

Oggetto: Personale docente - Retribuzione delle ore eccedenti lo orario d'obbligo per attività attinenti alla pratica sportiva sco-

A seguito dell'emanazione della circolare del Gabinetto n. 265 del 5 settembre 1987 sono pervenuti quesiti circa l'applicabilità anche agli insegnanti di educazione fisica impegnanti nello svolgimento delle ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva scolastica, delle disposizioni contenute nella stessa circolare n.

Al riguardo si precisa che l'ambito di applicazione dell'anzidetta normativa è esclusivamente riferito alle due seguenti fattispecie, con esplicito rinvio a quanto ha costituito oggetto dell'accordo del 9 febbraio 1987, punto 4.1.:a) i docenti di ruolo e non di ruolo che,

sulla base di dichtarata disponibilità, suppliscono i docenti che si assentino per non più di 6 giorni, nonché, nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti che si assentino per un periodi più lungo; b) i docenti che prestano servizio su

cattedre con orario settimanale curriculare superiore a 18 ore.

Ne consegue che al di fuori delle ipotesi di cui al punto a), le ore eccedenti, impartite oltre il normale orario di cattedra, ivi comprese quindi le ore di prati-ca sportiva, seguiranno ad essere liquidate nella misura prevista dall'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sulla base delle istruzioni a suo tempo impartite con la circolare di questo Ministero n. 82 (prot. n. 1139) del 26 marzo 1976.

Si sottoliena inoltre, ad ogni buon fine, che in applicazione del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, la determinazione della retribuzione dovuta ai docenti di educazione fisica per le ore eccedenti anzidette sarà pari:

a) per l'anno 1986, ad 1/78 del solo stipendio mensile correlato alle classi e aumenti biennali maturati:

b) dal 1º gennaio 1987, ad 1/78 dello stipendio iniziale del livello di appartenenza, maggiorato della retribuzione di anzianità maturata al 31 dicembre 1986 e del rateo mensile dell'importo aggiuntivo di anzianità spettante al lo gennaio 1987.

I conguagli relativi all'anno 1986 vanno assoggetati alle ritenute IRPEF secondo il particolare regime previsto per la tassazione separata.

La liquidazione di tali compensi come per il passato sarà disposta dalla S.V. sulla base delle tabelle inviate all'uopo dalle scuole interessate.

Si prega di voler dare opportuna comunicazione alle scuole ed istituti dipendenti del contenuto della presente circolare.

### XXV Anniversario di fondazione dell' Associazione Italia - Germania

131° VIAGGIO CULTURALE IN GERMANIA

CAPODANNO '88 in BAVIERA dal 26 dicembre al 2 gennaio

Monaco di Baviera - Norimberga - Ratisbona Augsburg - Passau

Incontri ufficiali

— Visite guidate Serate musicali

Bus/luxus Pensione completa

Quota sociale L. 500.000

CORSI DI LINGUA TEDESCA AL PALAZZETTO DELLE ARTI DA 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1988

Il settore culturale dell'Associazione per l'Amicizia Italo-Germanica organizza nel suo 26° anno di vita, il 135° corso di lingua tedesca per principianti e progrediti dal 10 gennaio al 31 maggio 1988.

Il Corso principianti avrà luogo nei giorni: Lunedì e Mercoledì dalle ore 18 alle ore 19,30 per la sez A; Martedì e Giovedì dalle ore 19,30 alle ore 21 per la sez. B.

I progrediti invece dalle ore 19,30 alle 21 Lunedì e Mercoledì e dalle ore 18 alle ore 19,30 il Martedì e Giovedì.

Maggiori informazioni e chiarimenti sulle attività dell'Associazione possono essere richiesti a: Associazione Italia - Germania - Via Ripetta 41 - 00186 - Roma - Tel. 06/3612327.